



ISTITUTO  
GUGLIELMO TAGLIACARNE

per la promozione  
della cultura economica

## ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SERVIZI. CORRETTIVO AL DECRETO 59. LA SORTE DEGLI ALBI E RUOLI MINORI

Il Decreto legislativo 59 del 2010  
Decreto legislativo 147 del 2012

**Bologna 17 aprile 2013**  
**Marco Maceroni**

# GLOSSARIO MINIMO

- ✗ Trattato
- ✗ Regolamenti
- ✗ Direttive
- ✗ Normativa nazionale di recepimento
  - ✗ Direttiva servizi o ex Bolkenstein (2006/123/CE)
  - ✗ Direttiva professioni (2005/36/CE)
    - ✗ Direttive imprese (da I a XIV)

# GLOSSARIO MINIMO

× Considerando

× **Mercato unico e mercato interno**

× «stabilimento»: l'esercizio effettivo di un'attività economica di cui all'articolo 43 del trattato a tempo indeterminato da parte del prestatore, con un'infrastruttura stabile

# GLOSSARIO MINIMO

- × «servizio»: qualsiasi attività economica **non salariata** fornita normalmente dietro retribuzione;
- × «prestatore»: qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica stabilita in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio;
- × «destinatario»: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o qualsiasi persona giuridica stabilita in uno Stato membro che, a scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio;

# GLOSSARIO MINIMO

- × «Stato membro di stabilimento»: lo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio considerato;
- × «regime di autorizzazione»: qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere una decisione relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio

# GLOSSARIO MINIMO

- × «**requisito**»: qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri
- × «**motivi imperativi d'interesse generale**»: motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

# COSA SONO I SERVIZI NELLA LOGICA DELLA DIRETTIVA

- ✘ Tra i servizi oggetto della direttiva rientrano numerose attività in costante evoluzione, fra le quali figurano:
  - ✘ i servizi alle imprese, quali i servizi di consulenza manageriale e gestionale, i servizi di certificazione e di collaudo,
  - ✘ i servizi di gestione delle strutture, compresi i servizi di manutenzione degli uffici,
  - ✘ i servizi di pubblicità o i servizi connessi alle assunzioni e
    - ✘ i servizi degli agenti commerciali.

# COSA SONO I SERVIZI NELLA LOGICA DELLA DIRETTIVA

- × Sono oggetto della direttiva anche
  - × i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali i servizi di consulenza legale o fiscale,
  - × i servizi collegati con il settore immobiliare, come le **agenzie immobiliari**,
  - × l'edilizia, compresi i servizi degli architetti,
  - × la distribuzione, l'organizzazione di fiere,
    - × il noleggio di auto,
    - × le agenzie di viaggi.

# COSA SONO I SERVIZI NELLA LOGICA DELLA DIRETTIVA

- ✘ Nell'ambito di applicazione della direttiva rientrano altresì
- ✘ i servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche,
- ✘ i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento e,
- ✘ **nella misura in cui non sono esclusi dall'ambito di applicazione** della direttiva, i servizi a domicilio, come l'assistenza agli anziani.

## COSA SONO I SERVIZI NELLA LOGICA DELLA DIRETTIVA

- × Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la **vicinanza** del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano **lo spostamento** del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati **a distanza**, anche via Internet.

# COSA **NON** SONO I SERVIZI NELLA LOGICA DELLA DIRETTIVA

- ✘ Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva i servizi finanziari, essendo tali attività oggetto di una normativa comunitaria specifica volta a realizzare, un vero mercato interno dei servizi. Pertanto, tale esclusione concerne tutti i servizi finanziari quali **l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione, compresa la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza** nel settore degli investimenti.

# COSA **NON** SONO I SERVIZI NELLA LOGICA DELLA DIRETTIVA

- ✘ Le esclusioni dal campo di applicazione riguardanti le materie attinenti ai servizi di comunicazione elettronica.
- ✘ I servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze nonché i servizi portuali, sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.
- ✘ I servizi sanitari dall'ambito della presente direttiva dovrebbe comprendere i servizi sanitari e farmaceutici forniti da professionisti del settore sanitario ai propri pazienti

**MM**

✘ I servizi audiovisivi e i giochi con denaro

# CHI È IL PRESTATORE?



- ✘ La nozione di prestatore comprende qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o persona giuridica che esplica un'attività di servizio in tale Stato membro esercitando la libertà di stabilimento o la libera circolazione dei servizi.
- ✘ La nozione di prestatore quindi **non si limita** solo al caso in cui il servizio venga prestato **attraverso le frontiere** nell'ambito della libera circolazione dei servizi, **ma comprende anche** la fattispecie in cui un operatore **si stabilisce** in uno Stato membro per svilupparvi le proprie attività di servizio.

# CHI È IL PRESTATORE?



- ✘ La nozione di prestatore, d'altra parte, **non copre il caso delle succursali di società di paesi terzi** in uno Stato membro poiché, in conformità dell'articolo 48 del trattato, la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi si applicano soltanto alle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità.

# CHI È IL DESTINATARIO?

MM

- × Il concetto di destinatario copre anche i cittadini di paesi terzi che beneficiano già di diritti loro conferiti da atti comunitari

# IL LUOGO DELLA PRESTAZIONE

- ✘ Il luogo di stabilimento del prestatore è determinato in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale la nozione di stabilimento implica **l'esercizio effettivo** di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata **mediante l'insediamento in pianta stabile**.
- ✘ Tale requisito può essere soddisfatto anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato o abbia in affitto un fabbricato o un impianto per lo svolgimento della sua attività.
- ✘ Esso può altresì essere soddisfatto allorché uno Stato membro rilasci autorizzazioni di durata limitata soltanto per particolari servizi.

## IL LUOGO DELLA PRESTAZIONE

✘ Lo stabilimento **non deve necessariamente assumere la forma di una filiale**, succursale o rappresentanza, ma può consistere in un **ufficio gestito** dal personale del prestatore o da una persona indipendente ma autorizzata ad agire su base permanente per conto dell'impresa, come nel caso di una rappresentanza

# IL DECRETO DI RECEPIMENTO

## le linee guida

- **DECRETO LEGISLATIVO 26  
MARZO 2010, N. 59**
- **IN GAZZETTA UFFICIALE 23  
APRILE 2010**
- **IN VIGORE DALL'8 MAGGIO 2010**

# IL DECRETO DI RECEPIMENTO

- Il decreto è diviso in tre parti

  - Una prima generale

  - Una seconda settoriale (per procedimenti di competenza dei singoli Ministeri)

  - Una terza di chiusura

- Nella prima parte sono affrontati i problemi generali e si giustifica la norma rispetto alla direttiva

- In particolare si stabilisce il riparto delle competenze Stato – Regioni e sono individuate le esclusioni

# IL DECRETO DI RECEPIMENTO

## le esclusioni

 Il decreto 59 agisce per esclusione: tutto ciò che non è espressamente escluso è servizio e come tale ricade sotto la disciplina del decreto.

 Oltre alle esclusioni derivanti dalla direttiva (già viste) si precisa

 **Articolo 6:** 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente.

 2. Ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di trasporto quelli di: scuola guida; trasloco; noleggio di veicoli e unità da diporto; pompe funebri; fotografia aerea.

## E in via residuale

 **Articolo 7:** Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

 a) ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; b) ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata; c) ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici; d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché alle reti di acquisizione del gettito; e) ai servizi privati di sicurezza; f) ai servizi forniti da notai.

# IL DECRETO DI RECEPIMENTO

- Si passa alle norme procedurali dove si afferma che l'iniziativa economica è libera e che tale libertà si estrinseca anche nella non sottoposizione a regimi di autorizzazione
- L'articolo 10 traduce proceduralmente tale principio come segue:
  - Nei casi in cui l'accesso o l'esercizio di un'attività di servizi sono subordinati alla presentazione all'amministrazione competente di una dichiarazione di inizio attività, **ove non diversamente previsto**, si applica l'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

# IL DECRETO DI RECEPIMENTO

 **Gli articoli 11 e 12 si concentrano sulle restrizioni vietate e sulle deroghe a tali restrizioni**

 **In particolare l'art. 11 vieta:**

 f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'**assicurazione** presso un prestatore o presso un organismo **stabilito in Italia;**

 **L'articolo 12 esenta dal divieto in presenza di motivi imperativi di interesse generale, l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio**

 **Vi ricordo che per la direttiva sono «motivi imperativi d'interesse generale»:** motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

 **L'art. 12 comunque precisa che** Sono fatti salvi i requisiti relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività esercitata

# IL DECRETO DI RECEPIMENTO

**Con l'articolo 14 si entra nell'ambito dei procedimenti autorizzatori**

Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, **regimi autorizzatori** possono essere istituiti o mantenuti **solo se giustificati** da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo. **E QUESTO VALE ANCHE PER LA LEGISLAZIONE REGIONALE**

**L'articolo 17 è la chiave di volta per comprendere l'intero sistema:**

Ai fini del rilascio del **titolo autorizzatorio** riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si **segue il procedimento di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo**, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, se così previsto, di cui all'articolo 20 della medesima legge n. 241 del 1990.

**Solo se esistono i famosi motivi imperativi è consentita l'adozione del provvedimento espresso.**

**L'articolo 18 precisa che** ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti è vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti.

Problema già risolto per mediatori & co. Risolto per installatori & co.

resta forse aperto per le CCPPAA

# IL DECRETO DI RECEPIMENTO

 **Con l'articolo 20 si entra nell'ambito della LPS.**

 La prestazione temporanea e occasionale di servizi è **consentita** ai cittadini comunitari *e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea*, quando sono stabiliti in uno Stato membro.

 I requisiti applicabili **ai prestatori di servizi stabiliti in Italia** si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale **solo se** sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

 **Ma il terzo comma introduce un problema di connessione con la direttiva professioni**

 Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

# La libera prestazione di servizi

L'attuale quadro

# La direttiva professioni ed il decreto legislativo di recepimento 206/07

La direttiva, ed il relativo decreto legislativo di recepimento sono strutturati in quattro titoli:

 I titolo: disposizioni generali

 II titolo: libera prestazione di servizi

 III titolo: diritto di stabilimento

 Capo I: norme procedurali

 Capo II: regime generale di riconoscimento

 Capo III: riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale

 Capo IV: riconoscimenti automatici

 IV titolo: disposizioni finali

# Fino al novembre 2007

- Non esistevano limiti particolari
- Non v'era alcun obbligo da parte del prestatore di servizi
- L'unico limite era la temporaneità ed occasionalità della prestazione, pena l'obbligo di stabilirsi in Italia, con sede secondaria o unità locale.

# Da oggi... art. 9 d. lvo 206/07

La libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:

- a) se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;
  - b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1.

Il principio fondamentale resta la libertà di prestare il servizio occasionale, senza alcun limite, ma, intanto se l'attività da noi regolamentata (ad es. 37/08) non lo è nel paese di stabilimento del prestatore, si richiede un'esperienza pratica biennale recente.

Poi il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità

 Infine, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, **nonchè alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente**

## ...novità... (art. 10)

 Il prestatore che **si sposta** per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è **tenuto ad informare 30 giorni prima**, salvo i casi di urgenza, **l'autorità di cui all'articolo 5** con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. **Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata**, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

# Dichiarazione

Lo stato membro di destinazione (Italia) riceve una dichiarazione da parte del libero prestatore di servizi che entro **30** giorni (**salvo casi d'urgenza non meglio identificati**) dall'avvio della I.p.s. dichiara che intende svolgere un'attività regolamentata. È ovvio che tale dichiarazione riguarderà le sole attività regolamentate, perché altrimenti non avrebbe senso l'inserimento della disciplina nella IV direttiva.

La dichiarazione deve essere rinnovata scaduto un anno

# Dichiarazione → natura

- La dichiarazione ex art. 10 somiglia molto, quanto a natura, alla DIA.
  - È una dichiarazione d'intenti
- Non obbliga il dichiarante a svolgere l'attività
- Lo tiene sospeso per almeno 30 giorni
- La p.a. competente non è tenuta ad altro controllo se non formale
- Ma rispetto alla DIA vigente, manca la CIA

# ...novità... (art. 10)

In occasione della prima prestazione, la dichiarazione deve essere corredata di:

- a) un certificato o copia di un documento che attesti la **nazionalità** del prestatore;
- b) una certificazione **dell'autorità competente** che attesti che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che **non gli è vietato esercitarle**, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato;
- c) *un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali;*
- d) nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno **due anni nei precedenti dieci anni;**
- e) *per le professioni nel settore della sicurezza la prova di assenza di condanne penali.*

## ...seguito...(art. 13)

Copia delle dichiarazioni di cui all'articolo 10, comma 1, è trasmessa dall'autorità competente di cui all'articolo 5 al competente Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una iscrizione automatica in **apposita sezione degli albi istituiti** e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi.

*Nel caso di professioni di cui all'articolo 11, comma 1, e di cui al titolo III, capo IV, contestualmente alla dichiarazione è trasmessa copia della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2.*

L'iscrizione di cui al comma 1 è assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1.

*L'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria.*

# Autorità competente

- Se non vi sono dubbi che l'autorità competente a ricevere le dichiarazioni è il Ministero, qualche dubbio sorge sull'applicabilità alle CCIAA/CPA della disposizione che precede.
- Se la disposizione è nata avendo a mente gli ordini e i collegi professionali, nondimeno non può trascurarsene la *ratio*: i terzi devono conoscere che quel libero prestatore è in regola con il disposto dell'art. 10 della direttiva e del d.lvo 206.

# IN CONCLUSIONE

FLOW CHART RIASSUNTIVO

*salvo urgenza*

 INIZIO PRESTAZIONE DI SERVIZI

↓  
COMUNICA ALLA CCIAA

↓  
INSERIMENTO NEL REA

# IL DECRETO DI RECEPIMENTO

 L'articolo 21 precisa che

 Il diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito in un altro Stato membro non può essere in particolare subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

 a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia;

 b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, **compresa l'iscrizione in un registro** o a un ordine professionale nazionale, salvo i casi previsti dal presente decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie;

 c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi in Italia di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;

 d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

 e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato in Italia;

 f) **i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;**

 g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi riguardanti i destinatari ai sensi dell'articolo 28 del presente decreto.

# IL DECRETO DI RECEPIMENTO

 L'articolo 25 fornisce l'interpretazione autentica della normativa relativa ai SUAP, che assicurano l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi attraverso lo sportello unico per le attività produttive.

 Precisa però l'articolo 25 che le domande, se contestuali alla comunicazione unica, sono presentate al registro delle imprese, che le trasmette immediatamente allo sportello unico.

 Ed aggiunge che per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero nei casi in cui esso non risponde ai requisiti minimi, l'esercizio delle relative funzioni è delegato, **anche in assenza di provvedimenti espressi**, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 Il successivo articolo 27 dice che tutte le volte che al prestatore o a un destinatario è richiesto di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un requisito, **costituisce documentazione idonea quella rilasciata da un altro Stato membro** che abbia finalità equivalenti o dalla quale risulti che il requisito in questione è rispettato.

# IL DECRETO DI RECEPIMENTO

## Polizze assicurative

 Ove previsto, l'obbligo di disporre di un'assicurazione di responsabilità professionale o altra garanzia non può essere imposto al prestatore che si stabilisce sul territorio se già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità e copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonché eventuali esclusioni dalla copertura, nello Stato membro in cui è già stabilito. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, può essere richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi.

 **Costituisce prova sufficiente dell'esistenza di tale assicurazione o garanzia un attestato rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro**

# IL DECRETO DI RECEPIMENTO

## Regime delle incompatibilità *(art. 35)*

-  1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li **obbligano ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica** o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti:
  -  a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;
  -  b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.
-  2. Nei casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari di cui al comma 1:
  -  a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;
  -  b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità che talune attività richiedono;
  -  c) è assicurata la compatibilità delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività, soprattutto in materia di segreto professionale.

# IL DECRETO DI RECEPIMENTO

 Regime delle incompatibilità (*art. 35*)

 **La norma crea un grosso imbarazzo non solo per i mediatori ma anche per il dm 37.**

 **Ma di nuovo scatta l'alternatività direttiva servizi, direttiva professioni**

 **L'articolo 35 riguarda il prestatore di servizi che nel caso del dm 37 è l'impresa abilitata; non il r.t. che abilita l'impresa. Riguarda cioè il prestatore non salariato (art. 1, c.1)**

 **Il r.t. (**immedesimato nell'impresa**) dipende dall'impresa stessa e rientra, come professionista nell'applicazione del decreto legislativo 206/07 (per il quale non si pongono regimi di incompatibilità**

 **Più complesso per il mediatore**

# IL DECRETO DI RECEPIMENTO

## *Parte seconda – Ministero Giustizia (art. 44-63)*

 **La prima parte della parte seconda è dedicata ai procedimenti del Min.Giustizia per l'iscrizione in albi ordini e collegi.**

 **Le linee guida sono (art. 44) prevalenza della direttiva riconoscimenti su direttiva servizi per LPS.**

 Fermo quanto previsto dal Titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, alla prestazione temporanea e occasionale di attività professionale regolamentata si applica l'articolo 20 del presente decreto.

 **Iscrizione sulla base del silenzio assenso (45)**

 **Disposizioni per i professionisti comunitari (46)**

 Fermo i requisiti abilitativi stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento, *costituisce titolo di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate, il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.*

 I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate. Il domicilio professionale è equiparato alla residenza.

 **Disposizioni per lo stabilimento dei professionisti comunitari (47) associati: si disapplica la 1085/1939**

 L'iscrizione in albi, elenchi o registri, per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate, è consentita ad *associazioni o società* di uno Stato membro dell'Unione europea nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente.

 Si applica l'articolo 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

# IL DECRETO DI RECEPIMENTO

## *Parte seconda – MiSE (art. 64-81)*

-  **La seconda parte della parte seconda è dedicata ai procedimenti del Min.Svil.Econ. per l'esercizio di determinate attività imprenditoriali.**
-  **Non esistono linee guida**
-  **Non sono dettate disposizioni per le imprese del settore comunitarie in LPS**
-  **Non sono dettate disposizioni per lo stabilimento di imprese del settore.**
-  **Sono dettate norme sul commercio, sugli ausiliari del commercio, su attività artigiane**
-  **La logica è quella del Ministero vigilante, per cui ad es. resta fuori il ruolo dei raccomandatari m.mi, ed una serie di albi e ruoli più o meno abilitanti.**
-  **Discorso a parte per periti ed esperti.**

# Unificazione requisiti di ACCESSO al COMMERCIO

- Nel nostro ordinamento, nella quasi totalità dei casi, la legittimazione all'avvio di una attività è indissolubilmente correlata al possesso dei requisiti soggettivi od oggettivi prescritti. Ciò significa che sono i requisiti e i presupposti a determinare la sussistenza in capo al soggetto aspirante del diritto all'avvio dell'attività e al relativo esercizio.

# Unificazione requisiti di **ACCESSO al COMMERCIO**

- Il decreto è intervenuto eliminando la differenziazione esistente nelle varie Regioni e unificando, su tutto il territorio nazionale, i requisiti di onorabilità e quelli di professionalità.

# ESERCIZI di VICINATO e FORME SPECIALI DI VENDITA

- Nel caso dell'apertura degli esercizi di vicinato (+ 150 mq. nei comuni con < 10.000 ab.; + di 250 mq. Nei comuni con > di 10.000 ab. ), nonché per le forme speciali di vendita (spacci interni - apparecchi automatici-vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione - vendite presso il domicilio dei consumatori) è stata prevista la dichiarazione di inizio attività (DIA) ad efficacia immediata in luogo della comunicazione.

# ESERCIZI di VICINATO e FORME SPECIALI DI VENDITA

- La DIA immediata consente l'avvio dell'attività contestualmente all'invio della comunicazione al comune competente per territorio. La precedente disciplina obbligava l'aspirante commerciante ad attendere il decorso di trenta giorni a far data dalla comunicazione.

# SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI e BEVANDE

(bar e ristoranti)

- Il decreto prevede il mantenimento del provvedimento di autorizzazione nel caso di aperture vista la necessità di garantire particolari tutele di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità ed ordine pubblico, nonché di tutela di zone di pregio storico ed artistico.

# SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI e BEVANDE

(bar e ristoranti)

- In caso di **trasferimento di sede e di titolarità** e di gestione dell'attività (**subingresso**) è prevista la dichiarazione di inizio di attività rispettivamente ad **efficacia differita** a trenta giorni e **immediata**. La scelta consente di favorire l'iniziativa imprenditoriale nelle zone non vincolate alleggerendo la spinta alla localizzazione nelle zone centrali dai centri urbani ormai sature.

# SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI e BEVANDE

(bar e ristoranti)

Nelle zone da sottoporre a tutela i Comuni possono adottare provvedimenti di programmazione delle aperture. Tale programmazione può prevedere, divieti o limitazioni all'apertura di nuovi esercizi; deve limitarsi, però, ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico.

In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e

# SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI e BEVANDE

(bar e ristoranti)

• In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e **sono vietati** criteri legati alla **verifica di natura economica** o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o **sulla prova di una domanda di mercato**, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

# ATTIVITÀ ARTIGIANALI

- Il decreto interviene, nel caso dell'apertura delle attività di acconciatore, di estetista e di tintolavanderia, semplificando l'accesso all'attività. Viene pertanto prevista la dichiarazione di inizio attività (DIA) ad **efficacia immediata** in luogo della autorizzazione.

# ATTIVITÀ ARTIGIANALI

- La DIA immediata consente l'avvio dell'attività contestualmente all'invio della comunicazione al **comune** competente per territorio. La precedente disciplina obbligava l'aspirante artigiano ad ottenere l'autorizzazione.

- Direttiva servizi

**Gli albi e ruoli camerali**

# Art. 73 comma 1

1. E' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.

 Il discorso coinvolge i quattro ruoli considerati: mediatori, ARC, spedizionieri, med. marittimi.

 La soppressione riguarda in tutti i casi i **solì ruoli** istituiti presso la CCIAA.

 Le rispettive leggi (salvo alcuni accomodamenti) non subiscono altre modifiche.

 Restano cioè in piedi, ad es. per i mediatori, tutti i requisiti professionali, morali, assicurazione, l'iter formativo...

 Ma vi sono elementi connessi al ruolo, che però le singole leggi disciplinano autonomamente: sanzioni, revisione, cancellazione, la cui perduranza è rimessa ai singoli DDMM attuativi.

# Art. 73 comma 1, in relazione all'art. 84, comma 4

 Il discorso si complica ove si connetta all'art. 84, che disciplina il regime delle abrogazioni.

 Testualmente il comma 4 afferma che

Ferme restando le abrogazioni contenute nel comma 5, sono o restano abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili gli articoli 73, 74, 75, 76 e 77.

 Se questo vuol dire ad es. abrogazione dell'art. 3 comma 6 del DM 452, vuol anche dire abrogazione dell'art. 8 della legge 39 (chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto al ruolo...) o dell'art. 18 e 19 del DM (La cancellazione dal ruolo è pronunciata... - la radiazione dal ruolo si verifica... - la sospensione dal ruolo è inflitta...)

 Ma è questa la volontà del legislatore?

# Art. 73, comma 2

2. Le **attività** disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a **dichiarazione di inizio di attività**, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura **per il tramite dello sportello unico del comune competente** per territorio **ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo**, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

■ È la attuazione della direttiva e dell'art. 41 della comunitaria 2008.

■ Tre gli elementi di impatto:

■ DIA (DIA differita)

■ Tramite il SUAP

■ Attività

■ Sulla DIA:

■ È quanto richiede il legislatore (COM e naz.)

■ Il passaggio da DIA a SCIA, complica il quadro, ma il principio quello è.

## Art. 73, comma 2

### Sul SUAP:

- Destinatario è la CCIAA
  - La direttiva parte dal principio unico interlocutore (SUAP) – pluralità di destinatari (CCIAA – ASL- INPS – INAIL – Comune...)
- L'art. 38 del DL 112/08 ha già regolato i rapporti tra SUAP e Com.unica
- L'art. 25 del decreto 59 va in quella direzione

### Sulla "attività":

- È il passaggio più rilevante: da professione, si passa ad impresa
  - Da ruolo statico, si passa a registro delle imprese (necessariamente dinamico)

## Art. 73, comma 3

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività **e' svolta in forma di impresa,** oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

■ Ripropone la Bersani ter e i problemi di quella legge

■ In primo luogo mette in capo alla sola CCIAA la verifica dei requisiti

■ Soppressi i ruoli l'iscrizione avviene nel registro delle imprese

■ Ma, e qui avviene il *break up* del sistema, se **l'attività è svolta in forma di impresa**

## Art. 73, comma 3

- Ma è possibile svolgere l'attività di mediazione in forma non imprenditoriale?
  - E l'attività di ARC? E quella di mediatore marittimo? E quella di spedizioniere?
- Secondo la miglior dottrina il mediatore è imprenditore *tout court*.
  - Così per l'ARC, che vive nel mondo dell'impresa. A maggior ragione per il mediatore m.mo.
- Per lo spedizioniere il problema è risolto dalla norma: per essere inserito nell'elenco, deve essere iscritto al RD

## Art. 73, comma 3

- Professionista ed imprenditore nella logica della norma nazionale dalla legge 1815/39 ad oggi.
- Revisione del concetto di imprenditore alla luce della evoluzione normativa e della direttiva servizi

- Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale.
- È erroneo dire nel registro delle imprese o nel REA come fa il comma 3.
- Giustamente il comma 5 corregge affermando che fermo restando che le imprese si iscrivono al registro delle imprese (e fin qui nessuna novità), se il soggetto è un non imprenditore si iscrive non al REA, ma in una sezione apposita.

## Articolo 73 comma 5

- i soggetti diversi dall'imprenditore chi sono?
  - Il preposto
  - Il dipendente dell'impresa di mediazione
  - Chi ha titoli, corso, esame
- L'apposita sezione sterilizza questi soggetti non imprenditori dal resto del REA, che ne sarebbe uscito stravolto, se non ci fosse stata la sezione e se fosse confluito tutto nell'unico repertorio.
- Ma **“ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti”** si riapre una finestra verso il professionista indipendentemente dall'esercizio dell'attività

**Articolo 73 comma 5**

- Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
- Questa disposizione ricalibra il rapporto tra legge 39 (non toccata) e ruolo soppresso.
- Tutti i riferimenti al ruolo permangono nel binomio registro delle imprese/REA.

## **Articolo 73 comma 6**

- 7. Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio.
- Repetita juvant!

**Articolo 73, comma 7**

- Correttivo alla direttiva servizi

- **IL COMMERCIO**

**Decreto legislativo n. 147**

- Ripulitura del testo (DIA → SCIA)
- **Drafting sostanziale (facchinaggio)**
- Commercio
  - Requisiti di onorabilità
  - Requisiti professionali
- Somministrazione
  - Autorizzazione (zone soggette a tutela)
  - SCIA (tutto il resto)
- Esercizio congiunto del commercio all'ingrosso ed al dettaglio
- Vendita al dettaglio

**I punti nodali**

## • DIA --> SCIA

- Il primo intervento è sull'articolo 8 che tra l'altro afferma:
  - ai fini del presente decreto, **non costituisce regime autorizzatorio** la segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.), di cui all'art. 19 della legge 241.
- Il secondo intervento è sull'articolo 10 al quale è cassato il comma che affermava:
  - nei casi in cui l'accesso o l'esercizio di un'attività di servizi sono subordinati alla presentazione all'amministrazione competente di una dichiarazione di inizio attività, ove non diversamente previsto, si applica l'art. 19 secondo periodo

**I punti nodali**

## • **DIA --> SCIA**

- Il terzo intervento è sull'articolo 17
- Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si segue, ove non diversamente previsto, il procedimento di cui all'articolo 20 della 241. In tutti i casi diversi da quelli di cui all'articolo 14 per i quali le norme vigenti, alla data di entrata in vigore del presente comma, prevedono regimi autorizzatori o di dichiarazione di inizio attività, si applica la **SCIA**, e successive modificazioni

**I punti nodali**

## ◦ REQUIITI DI ONORABILITA'

- Scompare la condizione di pena non detentiva con riferimento alle misure antimafia
- Si tratta di un principio coerente con la nuova formulazione del CAM.
- Tutte le misure preventive diventano dunque intercittive allo svolgimento dell'attività

**Articolo 71 commercio al dettaglio**

- REQUIITI DI ONORABILITA'

- Al **contrario** al secondo comma della disposizione si precisa che costituisce motivo di mancata onorabilità **non più** la semplice commissione di un **illecito amministrativo** in materia di giochi d'azzardo, ma solo la vera e propria **condanna**.

**Articolo 71 commercio al dettaglio**

- **REQUIITI DI ONORABILITA'**

- Il terzo comma oggi unifica le fattipsecie della vendita e somministrazione prevedendo che
- “Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

**Articolo 71 commercio al dettaglio**

- **REQUIITI DI ONORABILITA'**

- Si prospettano de ipotesi:
  - Pagamento pena pecuniaria: è il termine di partenza del decorso del quinquennio
  - Pena detentiva (convertita ex indulto in pena pecuniaria): decorso quinquennio da termine pena

**Articolo 71 commercio al dettaglio**

- **REQUIITI DI ONORABILITA'**

- **Situazione particolare delle società:**

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dal 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.»;

**Articolo 71 commercio al dettaglio**

## ◦ REQUIITI DI ONORABILITA'

- La norma chiaramente riferisce, come per gli spedizionieri, il requisito a determinati soggetti.
- Secondo la circolare la norma significa che viene meno l'obbligo di nomina di un preposto per ogn società.
- A mio parere si fa dire alla norma più di quanto in effetti affermi, tanto che la circolare chiude dicendo che comunque la preposizione deve

**Articolo 71 commerciale del taglio**

- **REQUIITI DI PROFESSIONALITA'**
- Il sesto comma evidenzia una frattura nell'ambito della somministrazione tra somm al pubblico e somm rivolta a determinati soggetti: ad es all'interno di circoli, SSD ...
- Restano le prescrizioni sanitarie...
- Resta la possibilità di seguire regole diverse: affidamento a terzi

**Articolo 71 SOMMINISTRAZIONE**

## ◦ REQUIITI DI PROFESSIONALITA'

- Chi sono i circoli?
- La circolare fa chiarezza e distingue:
  - Circoli privati
  - Circoli riconosciuti dal MinInterno
- Quel che rileva è che la nuova disciplina fa chiarezza definitiva: il req prof non è richiesto per nessuna tipologia, compreso il caso dell'affidamento
- Resta ovviamente l'onorabilità
- Scompare la licenza TULPS

**Articolo 71 SOMMINISTRAZIONE**

- **REQUIITI DI PROFESSIONALITA'**
- Nel nuovo testo del sesto comma compaiono due importanti locuzioni
- **compare la locuzione "alimentazione umana" che esonera quella animale**
- **Compare la locuzione "al dettaglio" che definitivamente risolve sulla applicabilità della disciplina all'ingrosso**

**Articolo 71 SOMMINISTRAZIONE**

- **REQUIITI DI PROFESSIONALITA'**
- Lavoratore in proprio: riconosciuto il requisito nella logica 2 SU 5.
- REC: iscrizione, superamento degli esami pur senza iscrizione, iscrizione alla speciale sezione turistica



◦ **TITOLO ABILITANTE**

**Articolo 71 SOMMINISTRAZIONE**

- **REQUIITI DI PROFESSIONALITA'**
- **IL COMMA 8 PRENDE UNA POSIZIONE CHIARA:**
- Anche nel caso di impresa individuale il requisito può essere posseduto **IN ALTERNATIVA** dal titolare o dal **PREPOSTO**
- Si segue la linea 37/122 anziché quella mediatori/ARC.

**Articolo 71 SOMMINISTRAZIONE**

## ◦ AVVIO DELL'ATTIVITÀ

- L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla [legge 25 agosto 1991, n. 287](#), sono soggetti ad **autorizzazione rilasciata dal comune competente** per territorio **solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3**.

L'apertura e il trasferimento di sede, **negli altri casi**, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a **segnalazione certificata di inizio di attività** da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio.

- SCIA e TULPS

# Articolo 64 SOMMINISTRAZIONE

## ◦ RAPPORTI CON L'ARC

- L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 è considerata abituale, ai sensi dell'[articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173](#), se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia di cui all'articolo 74 fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'[articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173](#), e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale.».

## ◦ AVVIO DELL'ATTIVITÀ

- Quando nell'ambito dello stesso locale v'è coincidenza di vendita al dettaglio ed all'ingrosso trova applicazione la disciplina più rigorosa.
- La norma consente cioè la coesistenza, e applica la disciplina più rigorosa considerata la liberalizzazione dell'ingrosso.

**Articolo 8 D. Lgs 147 – USO  
PROMISCUO**

- Correttivo alla direttiva servizi

- **GLI AUSILIARI**

**Decreto legislativo n. 147**

- **Liberalizzazione** delle attività di ingrosso con deposito e produzione di margarine e grassi dirogenati
- **Soppressione** degli albi camerali dei commissionari, mandatari, astatori dei prodotti ortoflorofruitticoli, carnei, ittici
- Passaggio a SCIA del procedimento di titolarità esclusiva dei SUAP, che devono interfacciarsi col REA (**fascicolo di impresa**)

**I punti nodali**

- Commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati e attività di commissionario, mandatario, astatore e di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, ivi compresi quelli ortoflorofruitticoli, carnei, ittici, sono **LIBERALIZZATE** con soppressione delle relative discipline

**Le soppressioni**

- Per il commercio all'ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati viene meno ogni regolamentazione per l'avvio dell'attività: si dice espressamente che non è più soggetta neanche a SCIA
- Restano ferme le autorizzazioni sanitarie che non interessano la CCIAA né il SUAP

**Le soppressioni**

- L'attività di commissionario, mandatario, astatore e di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, ivi compresi quelli ortoflorofruitticoli, carnei, ittici, diventa di titolarità esclusiva del SUAP.
- Resta in piedi un simulacro di SCIA, anche se la norma si limita a parlare di potere inibitorio in capo al Comune (NON AL SUAP) per soli motivi di onorabilità

**Le soppressioni**

- Quindi per entrambi:
  - Iscrizione al registro delle imprese come impresa commerciale nei relativi ambiti, senza alcuna verifica di requisiti, né da parte della CCIAA né da parte del SUAP, che però per i comm....., può inibire l'attività e <<e le trasmette telematicamente al registro delle imprese per l'iscrizione del provvedimento nel REA>>

**Le soppressioni**

- È infine definitivamente chiarito che l'attività di commercio all'ingrosso è soggetta solo ai requisiti di onorabilità

**Le soppressioni**

- Soppressione del requisito della capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa.
- Si tratta di un dovuto coordinamento trascurato dalla Bersani con l'art. 10 sulla semiliberalizzazione.

**Lo strano caso del  
facchinaggio**

- Mediatori, ARC e med. m.mi solo passaggio da DIA a SCIA ed eliminazione dell'u.c. dall'articolo 73.
- Spedizionieri:
  - Chiarimento sul ruolo di impresa dello spedizioniere
  - Eliminazione di ogni riferimento alla apposita sezione del REA
  - Eliminazione della C.C.Spedizionieri
  - Riscrittura dell'articolo 6 della legge 1442
  - Riscrittura dell'articolo 7 della legge 1442
  - Eliminazione del requisito della licenza TULPS

**I punti nodali**

- Spedizionieri:
- Il primo comma compie una serie di dovute correzioni al copia incolla del legislatore del 59/2010
  - Chiarimento sul ruolo di impresa dello spedizioniere: non aveva alcun senso definire lo sped come professionista quando invece la legge 1441 già richiedeva la preventiva iscrizione al RD.
  - Scompare quindi ogni riferimento al REA se non in via ordinaria (articolo 9 del 581)
- La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti le attività di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, e, quelli dei soggetti che l'abilitano, nella posizione REA relativa all'impresa

**SPEDIZIONIERI**

- Eliminazione di ogni riferimento alla apposita sezione del REA (scompare il 5 comma): non esistono soggetti che transitano, né soggetti che operino per l'impresa fuori da essere imprenditori
- Eliminazione della C.C.Spedizionieri
- Resta il ricorso gerarchico, con le regole dei mediatori, e ARC

# Spedizionieri

- **Il secondo comma riscrive la norma:**
- **L'impresa** deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale **sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro**; nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale **realmente sottoscritto e versato,**» e qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fidejussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito

**SPEDIZIONIERI SOCIETÀ**

«Per le imprese individuali e le società cooperative»; l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata.

««Art. 7 - 1. Quando il richiedente l'iscrizione nell'elenco autorizzato è una società, i certificati di cui alla lettera d) dell'articolo 4 devono riferirsi al presidente, al consigliere delegato o, comunque, alle persone cui è conferita la firma sociale; per le società in accomandita ai soci accomandatari; per le società in nome collettivo a tutti i loro componenti; per le società cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6, devono possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6.».

**SPEDIZIONIERI – ARTICOLO 7**

- Con l'articolo 85 (testo novellato) si abroga l'articolo 4, lett. A e D della legge 1442.
- Viene cioè meno l'obbligo del TULPS oltre alla dichiarazione di possesso della ricevuta di versamento delle CCGG
- Le CCGG restano dovute, ma non sono più condicio sine qua non dell'iscrizione

**SPEDIZIONIERI – TULPS**

- **Estetisti e parrucchieri**
  - **Iscrizione al REA dei r.t.**
  - Contestualità dell'iscrizione rispetto alla SCIA
  - Soppressione del divieto di esercizio dell'attività di **acconciatore** in forma ambulante
  - La SCIA per gli estetisti si presenta al SUAP competente per territorio.
  - Spetta al SUAP e non alle CCPPAA la verifica dei requisiti
- **Tintolavanderie**
  - Previsione normativa esplicita per le self service.

**I punti nodali**

■ SCIA

TELEMATICA


Uff. R.I (UNICO ACCESSO)



■ REGISTRO DELLE IMPRESE - INPS - INAIL - A.E. - CPA - DPL



SUAP



ASL

SUE

VV.FF.

# Diagramma di flusso del SUAP

MODELLO **acconciatori ed estetisti**

- Liberalizzazione dell'attività di **pesatori e stimatori pubblici**
- **Soppressione** del regime speciale per la nautica da diporto
- **P&E:**
  - Eliminazione della C.P.P&E
  - Eliminazione della C.C.P&E
  - Piena pubblicità del ruolo attraverso la pubblicazione sul sito camerale
  - Scomparsa della carta
  - Scompare il limite delle tre categorie
  - Scompare assolvimento obbligo scolastico + residenza

**I punti nodali**

- **Liberalizzazione dell'attività di pesatori e stimatori pubblici**
- L'attività non è più regolamentata
- Vengono meno tutti gli obblighi relativi ai soggetti già iscritti ai ruoli
- Viene meno ogni connesso per la CCIAA (revisione...)
- **Soppressione del regime speciale per la nautica da diporto**
- Se si tratta di navi si ricade nella disciplina generale della med marittima
- Se non si tratta di navi nella disciplina della mediazione sez merceologica

**Pesatori/stimatori – nautica da diporto**

- Primo intervento su articolo 3 del DM 29.12.1979
- Pubblicazione del ruolo tiponeel FAL, albo camerale e pubblicità su quotidiano
  - Sostituito da pubblicazione su sito web camerale
- Secondo intervento su art. 4
  - L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- Perché CCIAA e non ufficio R.I?
- E chi è la CCIAA? La Giunta?

**PERITI & ESPERTI**

- **All'art. 5 sono cassati vari commi**

[è cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero è residente nel territorio della Repubblica italiana]

c) [è residente nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura a cui è diretta la domanda]

d) [ha assolto gli obblighi derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo. Se cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero residente nel territorio della Repubblica italiana, l'aspirante deve allegare alla domanda l'originale o una copia autenticata del titolo di studio che l'autorità diplomatica o consolare italiana, competente per territorio, per il tramite del Ministero degli affari esteri, abbia riconosciuto corrispondente - per tipo e durata degli studi - a quello richiesto per i cittadini italiani]

e) [gode dell'esercizio di diritti civili]

**PERITI & ESPERTI**

- Viene meno il criterio secondo cui l'iscrizione non può avere luogo per più di tre categorie e sempre che tali categorie siano affini tra loro
- La soppressione della Commissione camerale comporta la riscrittura della disciplina relativa alla valutazione dei requisiti del soggetto richiedente, che resta di tipo autorizzatorio e non soggetta a SCIA

**PERITI & ESPERTI**

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, **nel caso ritenga**, a suo **insidacabile giudizio**, che i titoli e i documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'esercizio di perito ed esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione, **ha facoltà** di sottoporre il candidato ad un colloquio. Ai fini del medesimo la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia

**PERITI & ESPERTI**

L'aspirante deve corrispondere la tassa di concessione governativa ed il diritto di cui alla legge 49 del 1978 e gli iscritti in albi professionali sono tenuti a presentare solo i documenti indicati nelle lettere *b) e c)*

**SCOMPAIONO**

**PERITI & ESPERTI**

- All'articolo 6 si prevede che sia la CCIAA e non più la CP ad aggiornare e revisionare il ruolo
- Con l'articolo 7 si sopprime la CCPE
- L'articolo 11 prevede che

Il ruolo è pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della camera di commercio

- L'articolo 4 prevedeva che

La camera dopo l'approvazione ministeriale, pubblica, mediante affissione nel proprio albo ed inserzione nel «Foglio degli annunci legali della provincia» il regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti, invitando coloro che aspirano ad essere iscritti a presentare domanda corredata dei documenti indicati nell'art. 5.

# PERITI & ESPERTI

- L'art. 15 afferma un principio differente:
- Sono cancellati dal ruolo, con deliberazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su proposta del dirigente della camera di commercio, gli iscritti:
  - a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all'iscrizione;
  - b) quando, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinarie dall'autorità giudiziaria od amministrativa;
  - c) quando nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;
  - d) quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali sono iscritti senza aver seguito la procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 14.

## PERITI & ESPERTI

- L'art. 15 resta tal quale:
- Deve essere approvato un nuovo regolamento camerale?

**PERITI & ESPERTI**

- **Magazzini generali**

- Il procedimento autorizzatorio diventa SCIA
- Competente è il SUAP secondo la procedura dell'articolo 25, comma 3, del d. 59 (o del 5, comma 2 del DPR 160)
- Il Ministero resta competente come b.o. del SUAP
- La norma indica anche le modalità di connessione tra SUAP/SUE e MiSE
- Semplificazioni delle norme sulla liberazione della cauzione

**I punti nodali**

- **MOLITURA**
  - Passaggio dal regime autorizzatorio (licenza) a SCIA.
  - Modello procedimentale articolo 25, comma 3, del d. lvo 59 del 2010.
  - Abrogazione della legge settoriale
- Misure finali su qualità dei servizi e codice del consumo

**I punti nodali**

■ SCIA

TELEMATICA

Uff. R.I (UNICO ACCESSO)



■ REGISTRO DELLE IMPRESE - INPS - INAIL - A.E. - CPA - DPL




SUAP

ASL

MISE

SUE

VV.FF.



# Diagramma di flusso del SUAP

MODELLO **MAGAZZINI GENERALI** e **MOLINI**

## • MOLITURA (suite circolare Italmopa)

- L'Italmopa con particolare riferimento alla sorte della vidimazione annuale delle licenze di macinazione, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 147 del 2012 e relativamente alla sorte dei provvedimenti di licenza rilasciati antecedentemente all'entrata in vigore della norma dello scorso anno, pone un quesito al MiSE.
- Il D. 147 ha precisato che la molitura è sottratta al regime della licenza e ricondotta a SCIA.
- La SCIA è qualificata dalla assenza di un provvedimento, ed anzi, per espressa volontà legislativa, prende luogo dei provvedimenti di licenza. Proprio per tale motivo, non esistendo un provvedimento (in forma di licenza), **appare impossibile procedere ad una vidimazione dello stesso**.  
L'attività di verifica dinamica eventuale sul mantenimento dei requisiti in capo alle imprese, resta regolata dai principi generali della legge 241 del 1990.

**I punti nodali**

# • MOLITURA (suite circolare Italmopa)

- Al di là di questa chiarificazione di carattere letterale e sistematico è evidente che, anche spostando l'interpretazione su un aspetto più propriamente teleologico, la volontà del legislatore è stata quella di **semplificare la fattispecie, evitando dei controlli a volte concomitanti tra Enti differenti**, le verifiche annuali successive e comunque tutta una serie di adempimenti burocratici non sostenibili e di impatto negativo sull'impresa in termini di tempo.
- Ovviamente non rientra nella volontà del legislatore quella di creare tra soggetti operanti nello stesso settore merceologico, un **regime a due velocità**, a seconda del momento in cui si è proceduto all'avvio dell'attività. Se infatti oggi l'unica via d'accesso all'attività è quella regolata dall'articolo 80 *sexies* del decreto 59 del 2010 (novellato), fondata sulla SCIA, restano fermi i provvedimenti autorizzatori (emanati in forma di licenza) resi nel previgente sistema normativo, con la medesima efficacia delle segnalazioni certificate rese a norma del citato articolo 80 *sexies*.

**I punti nodali**